Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 1

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER VIOLAZIONE DEI TERMINI DI DURATA RAGIONEVOLE

102ª seduta: lunedì 30 novembre 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

IC 0617
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Audizione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Nicola Mancino, del presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense

PRESIDENTE . . . . . .*Pag.* 3, 12, 13 e *passim*
ALLEGRINI *(PdL)* 25
CASSON *(PD)* . . . . . 10, 23, 28 e *passim*
CENTARO *(PdL)* 12
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 11
D'AMBROSIO *(PD)* 12
* LI GOTTI *(IdV)* . . . . . 11, 12, 24 e *passim*
* LONGO *(PdL)* . . . . . 12, 13, 22 e *passim*
MARITATI *(PD)* . . . . . 13, 19, 20 e *passim*
MUGNAI *(PdL)* 10, 11, 23
CARDONE . . . . . *Pag.* 35
CASCINI 25, 27
MACCORA . . . . . 6, 11, 12 e *passim*
* *MANCINO* 4, 14
NATOLI 29, 30, 31
PALAMARA 20
* *STEFENELLI* 32, 34

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il senatore Nicola Mancino, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, accompagnato dalla dottoressa Vincenza Maccora; il dottor Luca Palamara, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, accompagnato dai dottori Gioacchino Natoli e Giuseppe Cascini; gli avvocati Luigi Cardone, Marco Stefenelli e Aldo Morlino, in rappresentanza del Consiglio nazionale forense.

I lavori hanno inizio alle ore 19,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Nicola Mancino, del presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sugli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La prima l'audizione prevista per oggi è quella del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, senatore Nicola Mancino.

La ringraziamo, signor Vice presidente, per aver accolto l'invito della nostra Commissione per l'audizione odierna, relativa al disegno di legge sul cosiddetto «processo breve», ma che in realtà concerne l'esigenza di ridurre i tempi del processo penale. Abbiamo ritenuto in sede di Ufficio di Presidenza di disporre una serie di audizioni non per avere dei giudizi sul testo al nostro esame, bensì per avere alcuni chiarimenti su dati e percentuali che abbiamo letto in alcune dichiarazioni: il ministro Alfano ha affermato che questo disegno di legge avrebbe avuto un impatto sui processi pendenti in ragione dell'1 per cento; l'Associazione nazionale magistrati ha elevato questa percentuale al 50 per cento; abbiamo poi letto che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe indicato un forbice tra il 10 e il 40 per cento.

Poiché domani inizieremo la discussione generale del disegno di legge n. 1880, abbiamo ritenuto di disporre le odierne audizioni proprio per avere qualche delucidazione su questi dati, su come sono state elaborate queste percentuali, anche se i numeri non dovrebbero essere suscettibili di particolari interpretazioni, il che tuttavia non sempre è detto. Il mi-

nistro Alfano ci ha spiegato come si è giunti alla percentuale indicata dal Ministero e lei dovrà a sua volta spiegarci come il CSM è arrivato a definire quella forbice che va, ripeto, dal 10 (nell'ipotesi più riduttiva) al 40 per cento (nell'ipotesi più estensiva).

Ringraziandola ancora per aver accolto il nostro invito le cedo la parola.

MANCINO. Signor Presidente, sono onorato dell'invito. Come le avevo spiegato nel nostro colloquio telefonico, non potevo non farmi accompagnare dalla dottoressa Maccora, che ringrazio, presidente della VI Commissione del Consiglio superiore della magistratura, che è la Commissione che esprime pareri sui disegni di legge governativi e a volte anche d'iniziativa parlamentare, nei limiti dell'impatto che i provvedimenti del Governo o del Parlamento possono avere sull'organizzazione giudiziaria.

È la prima volta da quando mi sono allontanato dal Senato che torno in un'Aula parlamentare. Ci sono venuto con piacere, anche grazie alla memoria che mi porto dietro tutte le volte che si discute della ragionevole durata e della giustezza del processo. Ero Presidente del Senato quando ebbi la fortuna di incontrare il senatore Pera e il senatore Salvi, che stavano studiando la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Penso di non avere alcun merito, se non quello di aver assecondato l'iniziativa, che trovò larga convergenza sul piano parlamentare sia al Senato sia alla Camera dei deputati. Nel rivolgere il mio rispettoso saluto a lei, signor Presidente, mi consentirà di rivolgerlo anche ai senatori presenti in quest'Aula, gran parte dei quali ho avuto modo di conoscere direttamente, o indirettamente attraverso l'esame di atti, documenti e dichiarazioni.

Vengo alla sostanza della questione che si è posta dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti che ci competono. Abbiamo letto il testo del disegno di legge e, sulla base di intese, abbiamo coinvolto la VI Commissione del CSM perché possa valutare l'impatto che tale provvedimento può avere sull'organizzazione dei giudizi, penali e civili.

La mia sarà una breve introduzione, dando alla presidente Maccora la possibilità di chiarire anche il contesto e le risultanze dell'audizione di alcuni dirigenti di uffici giudiziari che si sono registrate al di là di quello che si può leggere e che si può interpretare. Occorre, in primo luogo, chiarire che il materiale acquisito dalla VI Commissione, e tuttora in corso di elaborazione e di valutazione, si fonda su una raccolta di dati e documentazione effettuata dai presidenti dei tribunali e dai procuratori della Repubblica delle nove principali realtà giudiziarie (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia), i quali – com'è noto – hanno illustrato i risultati degli approfondimenti richiesti nel corso di un'audizione. La fondatezza della documentazione acquisita è dunque interamente riferibile alla responsabilità dei relativi dirigenti, della cui affidabilità il Consiglio non ha ragione alcuna di dubitare.

In secondo luogo, è bene sottolineare che non è intenzione del Consiglio superiore della magistratura contrapporre i dati e i documenti rac-

colti nella predetta audizione ad altri dati e documenti elaborati da altre istituzioni o associazioni, tanto più che, come si vedrà a breve e come sarà meglio evidenziato dalla consigliera Vincenza Maccora, presidente della VI Commissione, la situazione sottoposta all'esame del CSM è stata deliberatamente circoscritta territorialmente ed offre risultati assai differenziati a seconda delle diverse realtà giudiziarie, assai poco adatte ad essere accorpate e valutate in modo sinteticamente complessivo.

Anche le modalità di raccolta dei dati da parte degli uffici coinvolti non sono sempre tra loro sovrapponibili; ciò in quanto il processo e le modalità di informatizzazione delle procedure non sono identici per tutti gli uffici giudiziari ma anzi presentano differenze consistenti. Inoltre, la prospettazione diacronica effettuata dagli uffici contribuisce a rendere considerevolmente complessa e difficoltosa un'esposizione schematica e complessiva della situazione mediante riferimenti percentuali.

In sostanza, allo stato nessuno può dire con sufficiente certezza a quanto ammonti la percentuale dei processi che ricadrebbero nella situazione di estinzione ipotizzata nel disegno di legge in discussione. Ciò che in questo momento è possibile ricostruire è la condizione delle diverse realtà giudiziarie del Paese ed effettuare un conteggio non troppo approssimativo del numero dei processi a rischio.

Va evidenziato, ancora, che mentre una parte rilevante degli uffici interpellati hanno potuto procedere ad una rilevazione pressoché interamente informatica dei dati richiesti, altri – e si tratta dei maggiori uffici – hanno proceduto ad una consistente disamina cartacea dei procedimenti attualmente pendenti nella fase dibattimentale, effettuando un conteggio numerico e materiale dei medesimi assai più scomodo e difficoltoso, ma per certi versi anche più affidabile (io che non sono un informatico posso dire che è affidabile).

È bene evidenziare che attualmente esistono situazioni assai virtuose quale quella, ad esempio, di Torino ed altre che fanno emergere un'inversione della tendenza all'aumento dell'arretrato, fino a definire più processi di quanti ne vengano introdotti (ad esempio, a Milano). Anche in relazione a tali situazioni virtuose sono state rappresentate serie ragioni di allarme. Innanzitutto la rilevazione dei tempi di definizione in primo grado fa ovviamente riferimento ad una media che comprende sia processi di assoluta semplicità, definiti in tempi assai ristretti, che procedimenti complessi (per la natura dei reati, il numero di imputati o di persone offese, ecc.), i quali in alcun modo riescono ad essere definiti nel termine indicato e che ricadrebbero inevitabilmente nell'estinzione.

Peraltro, la rilevazione dei tempi di definizione dei processi allo stato si giova dell'utilizzazione di riti alternativi che in certi uffici supera anche il 60 per cento. Sembra però agevole pronosticare che la prospettiva di beneficiare di ragioni di estinzione del processo possa indurre gli imputati a sottrarsi all'utilizzazione di tali strumenti deflativi, con conseguente incremento dei dibattimenti penali e della durata dei medesimi. Gli stessi capi degli uffici più virtuosi, in ogni caso, hanno riscontrato ed indicato l'entità numerica dei processi che risultando particolarmente complessi si collo-

cano già adesso al di fuori della prospettiva di trattazione entro il termine biennale, indicandone un numero decisamente molto consistente. Oltretutto, è ben evidenziato come si tratti per lo più di processi i cui titoli di reato risultano di sicuro rilievo sociale. Sono stati citati gli omicidi e le lesioni con colpa professionale, reati di natura economica e finanziaria o contro la pubblica amministrazione. Nelle audizioni cui ho fatto cenno è stata evidenziata la preoccupazione che nessuno di tali reati riesce ad essere ultimato nel biennio.

Lo stesso tribunale di Torino, forse il più virtuoso, ci segnala una circostanza di particolare allarme, che esula dalle problematiche oggetto della nostra richiesta (che si è arrestata in primo grado), ma che costituisce ragione di grande preoccupazione: anche laddove i processi vengano definiti nel biennio in primo grado, i tempi per l'invio dell'incartamento presso la corte d'appello sono elevatissimi e sfiorano l'anno, «bruciando» così buona parte del termine assegnato alla corte d'appello per la decisione. L'amministrazione della giustizia non è esente dalle patologie che affliggono la pubblica amministrazione in generale e che tutti possono evidenziare. La pubblica amministrazione nel nostro Paese è lenta ed incide fortemente anche negli adempimenti di carattere burocratico che vanno al di là delle attività giurisdizionali.

Drammatica la situazione esposta da alcuni uffici giudiziari. In particolare difficoltà versano quelli di Napoli, Bologna, Venezia e per certi versi Roma. Su di essi si soffermerà in maniera più pertinente la presidente Maccora.

Termino, onorevole Presidente, prospettando da ultimo la situazione di forte preoccupazione in relazione ai processi civili. Mentre lo Stato si avvierebbe a risarcire in termini economici cifre di quantità notevole, per le quali andrebbe assicurata un'adeguata copertura finanziaria, non va trascurato il dato dell'inevitabile aggravamento in sede civile pressappoco di tutti i processi estinti nella sede penale, come peraltro è stato evidenziato nella relazione non ancora divenuta parere della Commissione affari costituzionali del Senato, svolta dal relatore, senatore Malan, che saluto. Ovviamente tutto ciò non potrà non avere ulteriori ripercussioni sul bilancio statale.

Queste considerazioni, signor Presidente, riassumono il risultato dell'audizione disposta dalla VI Commissione consiliare del CSM, ma non anticipano – è giusto sottolinearlo – il parere del nostro *plenum* al Ministro Guardasigilli che conto possa essere espresso nella prossima settimana.

MACCORA. Signor Presidente, partirei dall'ultima affermazione del vice presidente Mancino dandovi comunicazione sull'attività istruttoria che il CSM ha espletato. Essa si è svolta all'interno della procedura che avrà come conclusione l'elaborazione di un parere. Essendo il Consiglio superiore della magistratura un organo collegiale, è chiaro che non possiamo in questa sede – sicuramente non io come presidente della Commissione consiliare – esprimere delle valutazioni.

Quello che mi preme in qualche modo sottolineare è che l'attività che abbiamo svolto è un'attività parziale, prodromica all'espressione di un parere molto più complesso e generale su questioni più ampie e quindi anche questi dati verranno letti ed elaborati alla luce delle esigenze tipiche del parere. I dati sono poi necessariamente parziali perché non avevamo comunque le forze e neanche l'esigenza di compiere una valutazione su tutto il territorio. Abbiamo, quindi, semplicemente individuato dei campioni che fossero tuttavia attendibili, anche solo per il fatto che si tratta degli uffici giudiziari più grandi, quindi quelli che hanno una pendenza di procedimenti notevole, per provare a chiedere ai dirigenti degli uffici di primo grado, presidenti di tribunale e procuratori della Repubblica (abbiamo in questo momento effettuato l'analisi soltanto per il primo grado), una possibile valutazione dell'impatto di questa normativa guardando però non semplicemente a quello che accadrà al momento dell'entrata in vigore, ma anche ad una prospettiva di applicazione a regime.

Dico questo perché alcuni dirigenti hanno manifestato in occasione dell'audizione – come diceva il vice presidente Mancino – delle difficoltà oggettive; hanno chiesto, com'era doveroso, l'aiuto dell'ufficio statistico che è alle dipendenze del Ministero ma in alcune sedi, come per esempio a Bologna, questo non è avvenuto. È chiaro quindi che in questo caso hanno dovuto procedere ad un accertamento cartaceo che, oltre essere complicato, è stato prodotto in tempi brevissimi (lo abbiamo chiesto in quattro o cinque giorni). Non volevamo estendere più di tanto questo tipo di analisi perché avremmo messo in ginocchio – ne eravamo assolutamente consapevoli – questi uffici giudiziari che, al di là di dare a noi il dato statistico, devono continuare a funzionare.

Le audizioni si sono svolte sulla base di alcuni quesiti che abbiamo individuato; dunque non erano «libere», ma seguivano una traccia che proveniva dal Consiglio superiore della magistratura. Nella prima domanda abbiamo chiesto agli uffici di indicarci la durata media dei procedimenti, per avere un'idea delle varie situazioni nelle diverse realtà giudiziarie. È chiaro che si tratta di una durata media, che considera quindi sia i processi che hanno una durata minima sia quelli che hanno una durata più ampia. Il dato riferitoci è interessante: nei nove uffici giudiziari presi in considerazione (ad eccezione di alcuni che registrano un dato di poco superiore, ovvero Venezia, Bologna, Reggio Calabria e Palermo) i tempi medi dei processi sono al di sotto dei due anni. A questo dato si è aggiunta però una precisazione da parte dei dirigenti. Abbiamo infatti chiesto loro di individuare nella tipologia dei processi più rilevanti – per numero di imputazione, per numero di persone offese o comunque per rilevanza sociale delle imputazioni – quelli che, superando in qualche modo il termine dei due anni, verrebbero colpiti dalla nuova normativa. Per quanto riguarda la risposta, vi porto l'esempio del tribunale di Milano. In quel tribunale la durata media dei processi nel 2009 è di undici mesi, ma ci sono stati indicati 10-12 processi che di sicuro supereranno abbondantemente i due anni. Si tratta di processi particolarmente rilevanti, anche per quanto riguarda l'accertamento probatorio, come ad esempio quelli relativi alle

colpe mediche: quel tipo di processo prevede, infatti, un accertamento probatorio non veloce, che comporta l'allungamento dei tempi.

È stata fatta anche una stima a regime: abbiamo chiesto ai dirigenti degli uffici di dirci, in linea indicativa, quanti processi vengono oggi definiti con i riti alternativi. La risposta, abbastanza uniforme sul territorio, testimonia un uso elevatissimo del rito alternativo, sia presso l'ufficio GIP-GUP che nel dibattimento, quindi sia attraverso il rito abbreviato che attraverso il patteggiamento. Stiamo parlando di una quota di definizioni che in alcune sedi tocca il 70 per cento, anche se in altre riguarda una quota inferiore di procedimenti: alcuni uffici ci hanno parlato infatti di una quota del 25 per cento. Il dato medio è comunque superiore al 50 per cento. La preoccupazione di tutti i dirigenti è stata quella di segnalarci quanto ha già rilevato il vice presidente Mancino: se l'imputato può avere la prospettiva di un'estinzione di tipo diverso, il disegno di legge in esame potrebbe costituire un disincentivo ad utilizzare il rito alternativo. Ciò vuol dire che gli uffici che mediamente funzionano, come Milano e Torino, e smaltiscono una quota di processi attraverso i riti alternativi, secondo i dati che ho indicato prima, si potrebbero trovare nel futuro impegnati a gestire attraverso il procedimento ordinario, quindi in dibattimento, un numero ulteriore di processi, intorno al 70 per cento, che oggi è definito attraverso il rito alternativo. Non si tratta di un problema di impatto, ma di prospettiva.

L'altro punto segnalato un po' da tutti, in particolar modo dagli uffici di Torino e Venezia, riguarda il personale amministrativo – e comunque le risorse che in questo momento sono a disposizione della giustizia – e attiene alla trasmissione degli atti nel passaggio dal processo di primo grado all'appello. È stato interessante vedere ciò che accade in alcune realtà come il tribunale di Torino, che viene individuato come un gioiello dal punto di vista dell'organizzazione. In quella sede hanno dovuto compiere la scelta di distaccare il personale amministrativo per prestare assistenza alle udienze, quindi togliendolo dagli uffici di cancelleria. Questo vuol dire che nella trasmissione degli atti per gli imputati liberi – non stiamo parlando di imputati detenuti – i tempi sono quasi di un anno: questo periodo andrà ovviamente a detrimento del termine di due anni per il processo di appello. Ci è sembrato un dato interessante; anche se su nove uffici solo due o tre lo segnalano in modo particolare, si tratta comunque di un aspetto che deve essere preso in considerazione.

Un altro dato generale da tutti segnalato, rispondendo a una nostra specifica richiesta, riguarda i tempi di aggiornamento del casellario giudiziario. Il disegno di legge in esame indica infatti, tra le varie preclusioni soggettive, l'essere incensurati. Chi di noi fa il magistrato sa che i tempi per l'iscrizione nel casellario giudiziario non sono brevi e per questo abbiamo chiesto di indicarli. Anche in questo caso il dato emerso è un po' a macchia di leopardo: ci sono sedi giudiziarie in cui l'iscrizione viene effettuata nell'arco di tre mesi, mentre in altre si arriva all'anno. Ci sono inoltre sedi come quella di Napoli, che ha specificato come in questo momento ci siano circa 13.000 schede che devono essere «caricate»: ciò vuol

dire che il certificato del casellario non è attendibile, quanto a tempestività. Questo è un elemento che ci sembrava estremamente prezioso e quindi lo abbiamo acquisito. Anche tale dato è comunque variabile: ci sono situazioni in cui all'interno dello stesso ufficio, magari chi si occupa del dibattimento «carica» il dato rapidamente, mentre l'ufficio GIP-GUP ha un arretrato di otto o nove mesi. Ciò indica come le realtà giudiziarie sono tra di loro completamente diversificate.

Quanto al profilo dell'attendibilità dei dati, quello relativo al numero di incensurati è stato il problema principale, tanto che quasi nessun ufficio è riuscito a darci una risposta statisticamente precisa. Abbiamo chiesto di indicarci, a proposito dei processi che ricadrebbero all'interno dell'applicazione della nuova normativa, il dato relativo alle preclusioni soggettive, ma si tratta di un dato che i dirigenti non sono in grado di avere dal Re.Ge.. Come da nostra segnalazione alcuni di loro, per darci un'idea dell'impatto della normativa, hanno considerato quattro o cinque udienze – alcune davanti al giudice monocratico, altre davanti al giudice collegiale – e hanno fatto un lavoro di accertamento manuale: hanno esaminato il fascicolo cartaceo, per capire se il processo sarebbe stato colpito perché c'era anche questo dato di preclusione oggettiva. Dunque non si riesce a ricavare così facilmente tale dato e ciò deve essere preso in considerazione.

L'ultima punto che mi sembra rilevante e attendibile riguarda il processo civile. La risposta dei nove uffici giudiziari sull'impatto dell'articolo 1 del disegno di legge contiene degli elementi di preoccupazione a tal proposito. Abbiamo chiesto di indicarci, in termini percentuali, i casi in cui sarebbe stata legittima la domanda di accelerazione. I dirigenti, in modo uniforme, hanno fatto una verifica e sono arrivati alla conclusione che circa il 50 per cento dei processi civili sarebbe coinvolto: questo vuol dire che sostanzialmente tutti chiederebbero l'accelerazione e dunque la situazione della giustizia civile risulterebbe ingolfata. La priorità di trattazione si risolverebbe quindi nella priorità di trattare tutti i processi e non ci sarebbe più una vera e propria esigenza prioritaria, con tutto quello che ciò comporta quanto alle conseguenze sull'equa riparazione. Vi illustro a questo proposito l'esempio del tribunale di Torino, il quale ha partecipato, per quanto riguarda il rito civile, al cosiddetto Progetto Strasburgo (questo è il motivo per cui si tratta di una realtà giudiziaria conosciuta). Negli uffici giudiziari torinesi già oggi la durata dei processi è contenuta nei tre anni. Il Presidente di quel tribunale, attraverso una valutazione statistica, ha verificato come l'applicazione della nuova normativa, che porterebbe la durata da tre a due anni, metterebbe in grande difficoltà anche questo ufficio: nonostante il limite della ragionevole durata, il 23 per cento dei processi sarebbe comunque colpito. E parliamo del tribunale di Torino dove, come dicevo, vige una situazione di sostanziale ragionevolezza rispetto alla giustizia civile perché i processi si chiudono in tre anni; è chiaro che in una situazione in cui la ragionevole durata del processo civile non si riesce a mantenere, l'impatto della normativa risulterebbe

estremamente problematico (avremmo un impatto stimato dal dirigente nel 23,40 per cento, per essere precisi).

A questo proposito posso spiegarvi come siamo arrivati alla forbice 10-40 per cento per quanto riguarda l'impatto sui processi pendenti (forbice della quale, peraltro, è stato riportato solo il secondo dato, come se noi avessimo parlato esclusivamente del 40 per cento, il che non è stato posto che abbiamo fatto grande attenzione, precisando, tra l'altro, di non essere nelle condizioni di assicurare l'assoluta attendibilità dei dati sia perché si tratta di cifre parziali sia perché non avevamo interesse ad una rilevazione di questo tipo ma avevamo solo l'esigenza di capire quale sarebbe stato l'impatto della nuova normativa e la destinazione a regime). Ci siamo basati sulle rilevazioni degli uffici, partendo dal dato minimo e arrivando al dato massimo: ci sono realtà in cui è previsto un impatto della normativa sul 10-12 per cento dei procedimenti, sempre con il margine di cui parlavo prima, e realtà, come Roma, nelle quali la procura della Repubblica ci segnala percentuali molto più alte che noi abbiamo limitato al 40 per cento ma che forse sono anche più elevate. È chiaro, comunque, che il dato è relativo all'impatto sui processi di primo grado e con l'indicazione di cui ho detto. Lo stesso vale per Napoli: ci sono realtà giudiziarie che avrebbero difficoltà notevoli e dunque stimano un coinvolgimento di entità elevata.

CASSON *(PD).* Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti della chiarezza nell'esposizione. Desidero rivolgere loro alcune domande molto specifiche in vista del parere che verrà dato dal Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge al nostro esame. In primo luogo, vorrei sapere se relativamente all'impatto di tale normativa, nel parere verrà tenuto conto soltanto dei nove uffici giudiziari indicati o se nel frattempo la richiesta, e quindi l'accertamento, verrà estesa anche a tutti gli altri uffici giudiziari d'Italia.

In secondo luogo, visto che in alcune occasioni, nella redazione dei pareri, il Consiglio superiore della magistratura ha valutato anche gli aspetti di costituzionalità del disegno di legge, vorrei sapere se i profili di legittimità costituzionale di questo testo sono già all'esame della Commissione e se saranno inseriti nel relativo parere.

Infine, chiedo per quando è prevista la relazione e quindi quando sarà disponibile il vostro parere.

MUGNAI *(PdL).* Signor Presidente, rivolgerò una serie di domande ai nostri ospiti a nome del mio Gruppo, per semplificare e non frammentare le risposte, con la libertà ovviamente di integrare, anche se devo dire che negli interventi che abbiamo ascoltato buona parte delle domande che avrei voluto rivolgere hanno già trovato sostanziale risposta. Dunque più che domande le mie saranno richieste di chiarimento e di conferma. Mi è sembrato di capire, e chiedo scusa se sono in errore, che la vostra è stata un'analisi a campione.

MACCORA. Sì, su nove uffici giudiziari.

MUGNAI *(PdL)*. Cioè gli uffici giudiziari più grandi. In relazione a questo vorrei sapere se è stato seguito un metodo statistico o se, viceversa, ci si è limitati ad una mera acquisizione di dati più o meno disomogeneamente forniti dai vari uffici.

La seconda domanda, alla quale non vorrei mi fosse sfuggita la risposta, è relativa al fatto che mi è parso di capire che nella vostra analisi non si sia tenuto conto di quale sarebbe l'effettivo impatto delle esclusioni previste, sia in senso oggettivo che soggettivo, di quanti potrebbero essere i processi interessati da questa riforma che comunque sarebbero destinati alla prescrizione e di quanti sarebbero quelli coperti da indulto (fino al maggio 2006).

Mi sembra che un altro degli aspetti che volevo trattare sia stato in qualche modo già adombrato nella vostra analisi a campione. Mi riferisco alla distinzione tra rito monocratico e rito collegiale, sia pure limitatamente ad alcuni uffici.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, vorrei porre ai nostri ospiti una domanda relativa all'impatto di questo disegno di legge sulla giustizia civile. Chiaramente non posso chiedere conto anche dei processi amministrativi e contabili sui quali, però, ritengo che nel prosieguo dei nostri lavori dovremo fare una valutazione.

Le norme introdotte per accelerare i processi, a seguito della presentazione dell'istanza, rischiano di non raggiungere lo scopo per il quale sono state predisposte perché se la nuova normativa interessa circa il 50 per cento dei giudizi civili, verosimilmente cambierà il ruolo di udienza ma la quantità e la qualità dei giudizi pendenti sarà sempre quella. La mia preoccupazione, tuttavia, riguarda l'incidenza di natura economica della liquidazione dell'equa riparazione o dell'equo indennizzo che viene precisata rispetto ai tempi della irragionevole durata del processo civile, oltre che di quello penale. Vorrei sapere, dunque, se c'è la possibilità di acquisire qualche elemento in più per capire quale sarà o, con una simulazione, quale potrà essere nel tempo l'entità economica dell'impatto di queste norme sui giudizi in corso, al di là della questione relativa ai processi penali. Infatti noi abbiamo un'enorme contenzioso civile rispetto al quale la determinazione della irragionevole durata costituisce la base certa su cui poi si andrà a liquidare l'equo indennizzo o l'equa riparazione.

Questa è una valutazione di natura economica che riguarda anche il bilancio del settore giustizia e che in questa fase non si è in condizioni di fare, laddove ritengo che un'analisi di questo tipo potrebbe essere opportuna. Non so se abbiate avuto la possibilità o il tempo di apprezzare questi elementi, ma vorrei sapere se ritenete verosimile la mia preoccupazione.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti per i dati che ci hanno fornito. Avete indicato una durata media del processo penale inferiore ai due anni. Ciò significa che possiamo individuare il punto cri-

tico del processo penale nel passaggio dal primo al secondo grado, considerato che ci vuole un anno per la trasmissione dell'incarto processuale e che probabilmente è necessario attendere anche i tempi di deposito della sentenza di primo grado?

La durata media di un processo, calcolata in due anni, comprende soltanto la fase del rinvio a giudizio o anche l'udienza preliminare (quindi entrambe le fasi in cui si articola il processo di primo grado)?

Il Progetto Strasburgo, al quale ha aderito il tribunale di Torino, che ritiene ragionevole una durata del processo di tre anni, riguarda solo il primo grado?

MACCORA. Sì.

LI GOTTI *(IdV)*. Quindi noi stiamo andando oltre la ragionevolezza, atteso che il Progetto Strasburgo è modulato su tre anni.

LONGO *(PdL)*. Siamo più bravi.

D'AMBROSIO *(PD)*. Non lo siamo attualmente, ma dovremmo esserlo.

LI GOTTI *(IdV)*. Il tribunale di Torino riesce a rispettare questo modulo indicato a livello europeo, mentre se questa proposta dovesse diventare legge il 23 per cento dei processi morirebbe, facendo un torto alle istituzioni europee da quanto che ho capito.

PRESIDENTE. La sua è una domanda o una considerazione?

LI GOTTI *(IdV)*. Ho cercato di capire le diversità.

CENTARO *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei alcuni chiarimenti dal momento che ho sentito che tra i reati a rischio c'è anche l'omicidio volontario.

PRESIDENTE. L'omicidio per colpa professionale.

CENTARO *(PdL)*. Allora avevo inteso male. Sotto il profilo dell'incidenza, valutando il venir meno del processo abbreviato e delle disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale sul patteggiamento, probabilmente dovremmo altresì tenere presenti le vere ragioni della scelta del patteggiamento o del processo abbreviato. Quest'ultimo infatti cristallizza l'acquisizione probatoria al momento in cui si sceglie, mentre il patteggiamento è un'accettazione della pena sulla base di un calcolo utilitaristico dell'imputato. Pertanto, la circostanza che il dibattimento in primo grado debba comunque durare due anni non fa venir meno le ragioni di partenza.

Vorrei anche avere chiarimenti sul tipo di indagine statistica relativa alle esclusioni soggettive, perché, se non ho capito male, c'è stata una ricerca a campione sui fascicoli per sapere quanti incensurati, quanti recidivi, quanti delinquenti abituali e professionali vi fossero. In sintesi, vorrei qualche delucidazione sui numeri e sul metodo.

MARITATI *(PD).* Signor Presidente, desidero chiarire che non faccio domande, perché ho ascoltato dal presidente Mancino e dalla presidente Maccora che sono nella impossibilità di darci spiegazioni relative al merito. Siccome i miei quesiti riguardano il merito e non i numeri, mi astengo dal fare domande che non possono trovare risposta.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, lei non deve giustificarsi.

LONGO *(PdL).* Nella relazione mi ha impressionato la forte criticità riferita ai ritardi nella iscrizione delle sentenze nel casellario giudiziario, quindi chiedo se gli uffici si sono interessati a questo problema. Mi sembra di capire che per una larga fascia di casi, per via degli enormi ritardi esistenti, le procure della Repubblica non siano in grado di sapere se il soggetto posto alla loro attenzione sia pregiudicato o meno. Ciò è molto significativo (e già lo era con la legge che ha riguardato la recidiva e la recidiva specifica); infatti nel nostro sistema il pubblico ministero non è obbligato a contestare la recidiva: dovrebbe farlo, ma siccome è una circostanza aggravante, può non contestarla. Per di più, se non è messo in grado di contestare l'aggravante della recidiva perché si trova di fronte a un certificato datato, dovrebbe aspettare che questo venga aggiornato prima di poter esercitare l'azione penale, altrimenti non sarebbe in grado di scegliere la linea (doverosa, ma non sanzionata) della contestazione della circostanza aggravante della recidiva, che è circostanza a tutti gli effetti. Inoltre, poiché la giurisprudenza fa riferimento alla recidiva del caso concreto, vorrei sapere se i calcoli fatti hanno riguardato la recidiva quantificandola per la forma e per i fini di questo disegno di legge che è all'attenzione del CSM e che sarà oggetto di un parere nel merito, invocato anche sui limiti costituzionali dal senatore Casson. Mi riferisco al problema dello strumento per la contestazione della recidiva.

CENTARO *(PdL).* Vorrei fare una breve precisazione. Poiché il tribunale di Napoli rientra tra quelli oggetto di monitoraggio, ricordo che in una dichiarazione il procuratore della Repubblica di Napoli ha riferito, così perlomeno hanno riportato i giornali, che sono a rischio di estinzione un numero di giudizi tra 30.000 e 50.000. Vorrei pertanto sapere quanti procedimenti pendenti ci sono a Napoli (se è possibile saperlo attraverso i dati acquisiti dal CSM), anche per calcolare con esattezza tale percentuale.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto il presidente Mancino per la cortesia dimostrata rispondendo al nostro invito. Vorrei sapere a quali proce-

dimenti faceva riferimento la presidente Maccora quando ha confermato una forbice tra il 10 e il 40 per cento per quanto concerne i dibattimenti presumibilmente destinati all'estinzione sulla base del disegno di legge in esame.

MANCINO. La nostra audizione non è generalizzata, perché non abbiamo ascoltato tutti i procuratori della Repubblica e tutti i presidenti di tribunale, anche perché dall'esterno ci sono sollecitazioni a prefigurare una sorta di contesa di natura aritmetica sul numero di procedimenti che potrebbero estinguersi. Il prendere in esame solo nove dei più importanti uffici giudiziari risponde all'esigenza di capire che impatto si può avere negli uffici di maggiore rilevanza rispetto a proposte che sono state presentate all'attenzione del Parlamento. Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di quest'ultimo ci siamo guardati bene dall'essere coinvolti nella comparazione dei dati: alcuni parlano dell'uno per cento, altri del 50 per cento, ma dall'audizione degli uffici più importanti abbiamo ricavato il quadro che con precisione ha delineato la presidente Maccora. Gli uffici coinvolti sono soltanto quelli da me in precedenza indicati. Del resto, il parere che dobbiamo dare in sede plenaria fa riferimento all'impatto di carattere generale. Non siamo l'organo di supporto del Parlamento, né mai lo saremmo anche per volontà e rispetto del Parlamento stesso; siamo soltanto interlocutori del Ministro della giustizia. Nell'ultima riunione che abbiamo avuto, lo stesso Ministro guardasigilli ha detto che svolgiamo bene il nostro ruolo, che ha apprezzato i pareri ricevuti, che qualche volta ha accolto – come è giusto – mentre altre volte non lo ha fatto.

Da questo punto di vista non possiamo quindi fare un confronto sui dati. So che si insiste su una certa percentuale, ma la nostra sarebbe sempre precaria per il fatto che non è completa, non è generalizzata. Dall'audizione dei procuratori della Repubblica e degli stessi presidenti di tribunale abbiamo ricavato le opinioni che ci siamo permessi di esporre, ma *de relato;* avendo ascoltato i procuratori della Repubblica e i presidenti dei tribunali diciamo che questo è l'impatto e non può essere altro, anche perché abbiamo una presunzione di accreditamento della validità delle cifre poste in essere nell'audizione dei due maggiori responsabili degli uffici giudiziari di questi capoluoghi che sono i più importanti.

Vorrei fare due considerazioni, la prima delle quali di carattere generale, lasciando poi alla presidente Maccora il compito di entrare nel dettaglio. Mi rendo conto delle polemiche rispetto ad alcuni atteggiamenti, ma è necessaria una precisazione. Qui non è colpa né del Parlamento né del Ministro né del Governo. Se parla un componente del Consiglio superiore della magistratura si scrive che ha parlato il Consiglio superiore della magistratura: non credo che avvenga la stessa cosa, questo lo dico anche retrospettivamente, nei confronti dei parlamentari, quando esprimono la propria opinione (si può appartenere al gruppo X o Y, ma è opinione che viene espressa dal singolo parlamentare). Con i componenti del Consiglio superiore della magistratura invece non sempre è così: parla un compo-

nente e si dice che il CSM ha bocciato la proposta di iniziativa governativa o parlamentare.

A questo punto, non immemore del mio passato di parlamentare, dico che dobbiamo stare attenti, perché il parere che esprimeremo è un parere collegiale, che sarà articolato su alcuni punti dell'impatto della legge. Non so se il senatore Maritati si riferisse al contenuto del nostro intervento o ai numeri. Noi abbiamo precisato sin dall'inizio che dei soli numeri non ci interessiamo, anche perché essi sono proiezione molto elastica, molto duttile, riconducibile alle situazioni dei singoli tribunali e delle singole procure: Torino non è Milano e Milano non è Napoli. Questo è il punto. Mentre su Milano si può avere un dato che può essere anche accettato, il problema di 50.000 giudizi a rischio di estinzione riferito a Napoli ha bisogno di una riflessione da parte dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura e principalmente della VI Commissione. Infatti, ci rendiamo conto che, da una parte, c'è l'esigenza che il processo sia breve, perché così chiede il cittadino, ma dall'altra c'è l'esigenza che sia anche giusto, perché se la brevità va a danno della giustezza della decisione allora abbiamo ancor di più aggravato la condizione della giustizia sul piano più generale.

Noi vogliamo dare un contributo *ad adiuvandum*, se è ritenuto tale, ma non vogliamo dare un contributo di carattere competitivo, che mi sembra più di tipo sportivo, da domenica calcistica, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0. Noi non dobbiamo irrigidirci sui numeri. Credo però che sia attendibile, sul piano della giustezza, una valutazione da parte degli uffici del Ministero della giustizia, perché sono quelli in grado di fare rilevazioni sui tempi, tenendo conto anche della varietà.

Senatore Casson, il profilo costituzionale è oggetto di tante polemiche nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, quasi che l'attaccapanni CSM sia causa ed effetto di tutti guasti che esistono nel mondo della giustizia. C'è una polemica. Noi tuttavia abbiamo precisato che non siamo una pre-Corte costituzionale, non siamo un organo che vuole anticipare il giudizio della Corte costituzionale. Certo, ciascuno di noi facendo delle dichiarazioni o rilasciando delle interviste può apprezzare il profilo della giustezza dal punto di vista della coerenza con la norma costituzionale, però se vi aspettate da parte nostra un giudizio di costituzionalità su un disegno di legge di tre articoli siamo fuori campo.

Vengo al rapporto tra penale e civile. Il civile si inserisce nel contesto del processo penale. Il civile senza il penale se ne va per conto suo e presenta dati che sono anche molto critici e molto preoccupanti. Se a tutto questo aggiungiamo che per effetto dell'estinzione del processo penale la sede civile si aggraverà di tutti i processi estinti in sede penale, ci possiamo facilmente rendere conto che l'impatto non può non preoccupare. Infatti la giustizia civile, che non sempre è al centro dell'attenzione, sul piano delle criticità risente di una lunghezza temporale estremamente superiore a quella del processo penale, salvo alcuni processi con molti imputati, alcuni dei quali con precedenti penali e altri senza.

Personalmente ritengo che se la nostra intenzione è dare un contributo a costruire, non possiamo esimerci, ma soltanto fuori dal campo evidenziando determinate esigenze, sottolineate in maniera critica da alcuni procuratori della Repubblica e da alcuni presidenti di tribunale. Il tempo di percorrenza di un precedente penale per giungere al casellario giudiziario non può sfuggire a chi si interessa del tema della giustizia, avvocati compresi. Il casellario giudiziario ha enormi ritardi che incidono anche sulla ragionevole durata dei processi. In alcuni casi, e speriamo soltanto in alcuni, è di un anno, ma se i tempi dalla sentenza alla fotografia dei precedenti penali di ogni cittadino sono – diciamo – lunghi, anche questa considerazione incide sulla ragionevole durata. In ogni caso, i tempi sono quelli che sono. Naturalmente il Parlamento è sovrano, può distribuire anche diversamente i tempi se ritiene che questa normativa debba essere approvata, ma se le criticità sono tali, la decisione è affidata solo alla vostra responsabilità e alla vostra autonomia. Non siamo noi che possiamo dire se una legge si debba o non si debba fare. Guai se venissimo in sede di audizione per dire che una legge non va fatta! La sovranità è del Parlamento e in base ad essa il Parlamento si assume la responsabilità di decidere – anche a fronte delle nostre perplessità, di una diversità di opinioni – di approvare quella legge.

MACCORA. Noi in realtà ci siamo limitati a nove realtà giudiziarie del Paese per evitare di mettere in difficoltà gli uffici giudiziari. Infatti ogni volta che si chiede loro un dato statistico dando tempi stretti si creano difficoltà ad uffici che non hanno personale amministrativo sufficiente e che, come dicevo, alcune volte non hanno neppure l'assistenza dell'ufficio statistico. Francamente ci fermeremmo a questi, anche perché i dati avuti sono per noi comunque sufficienti per poter arrivare ad elaborazioni ulteriori. Valuteremo eventualmente l'appello, perché abbiamo fatto queste valutazioni solo per il primo grado.

È chiaro che il parere che la VI Commissione in questo momento sta discutendo riveste tutti gli aspetti. Non esprimeremo un parere che riguarda solo l'impatto della nuova normativa, che è una piccola parte di un parere più ampio, come sempre avviene, che offriamo nella disponibilità del Ministro. Ci auguriamo di arrivare alla conclusione a metà dicembre. Questi sono tempi che ci siamo dati. La prossima settimana discuteremo il parere e poi vedremo il passaggio in *plenum*.

L'analisi è stata condotta a campione. Il dato è stato reale, alcune volte acquisito in modo cartaceo e non attraverso estrazioni statistiche, il che comunque non elimina la sua attendibilità, perché è sempre un dato serio. Tutti i dati hanno tenuto distinto il rito monocratico da quello collegiale. Anche in questo caso il dato è diversificato, perché in alcuni uffici l'impatto sul rito monocratico è più forte di quello sul rito collegiale. I dati in nostro possesso sono quindi assolutamente differenziati.

Ritengo poi che forse una mia affermazione può avervi tratto in errore. La nostra prima domanda sui tempi medi dei processi non vuol dire che il processo in primo grado va benissimo perché tutto si conclude

nei due anni, dal momento – è qui il problema – che si tratta di un dato medio. Ho aggiunto come molti uffici giudiziari ci abbiano segnalato che proprio i processi più problematici sono quelli che verrebbero in questo modo colpiti, perché sono quelli che, in modo naturale, hanno bisogno di un tempo maggiore di due anni. Il tribunale di Milano, ad esempio, ci ha portato l'esempio del processo Parmalat, in cui il numero di persone offese è tale da richiedere, anche solo per le notifiche, dei tempi più ampi. Alcuni uffici ci hanno anche riferito che, nell'ambito dei due anni, vedevano come molto problematico ciò che non rientrava nei due anni e che veniva colpito, proprio perché si trattava di accertamenti di reato di notevole entità.

Per quanto riguarda il settore civile, sempre rimanendo sulla questione dei tempi, vi riporto quanto che ci ha detto il presidente del tribunale di Torino, che aderisce al Progetto Strasburgo che riconosce la ragionevole durata in tre anni. Il progetto si fonda sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il tribunale di Torino, seguendo questo progetto, ha smaltito in tre anni il 95 per cento dei giudizi. Il tribunale avrebbe difficoltà maggiori nel rispettare il termine dei due anni, tanto è vero che il presidente arriva alla conclusione che se si abbassasse il termine da tre a due anni verrebbe colpito circa il 23 per cento dei processi (che sarebbero quelli interessati dall'istanza di priorità).

In relazione alla giustizia civile non abbiamo fatto – perché comunque non potremmo farlo e non ne avremmo neanche le forze – una valutazione sull'impatto economico. È chiaro che nel momento in cui diciamo che quella che vuole essere una priorità rischia – così ci hanno detto i dirigenti – di diventare in alcuni uffici la normalità dei processi, tutto ciò si riverserà sull'equo indennizzo. Ripeto: questo è quanto ci è stato segnalato.

Sempre attenendomi ai calcoli che abbiamo effettuato, essi tengono distinte tutte le fasi: dalla fase di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale (quindi comprendendo anche l'udienza preliminare) al decreto che dispone il giudizio; dal decreto che dispone il giudizio alla prima udienza dibattimentale, fino alla sentenza di primo grado. Abbiamo anche il dato differenziato, però il dato unitario dà quel conteggio di cui vi ho detto.

Il dato su cui non abbiamo un'attendibilità che ci rassicura è quello riguardante le esclusioni soggettive, in ragione della difficoltà di cui vi parlavo, sia per la questione del casellario giudiziario che per un problema di rilevazione statistica. I dirigenti degli uffici ci hanno detto che non era possibile ottenere questo dato dal Re.Ge ed è questo il motivo per cui, anziché elaborare un dato complessivo su tutti i processi che sono pendenti e che verrebbero coinvolti dalla nuova normativa, si sono limitati, per dare un'idea, a fare un'indagine a campione su sei udienze. Quasi tutti hanno adottato tale procedura, quindi si tratta di un dato assolutamente non attendibile. Tuttavia, per rimanere al problema di Napoli e capire l'entità (perché a noi questo interessava), il tribunale e la procura di Napoli, che hanno fatto una relazione unica (il dato è quindi congiunto), ci parlano

di circa 70.000 procedimenti pendenti che verrebbero toccati da questa procedura: ciò in linea generale, ovvero per imputazioni con pena edittale inferiore a dieci anni. Da questo dato vengono tolti i 7.096 procedimenti per cui ci sono preclusioni oggettive, cioè almeno uno dei reati indicati dalla lettera *o),* comma 5, dell'articolo 346-*bis*. Non sono in grado di dire quanti procedimenti dovrebbero essere sottratti per le preclusioni soggettive. Questo è il problema, per cui è stata fatta semplicemente una valutazione di impatto, calcolando che il 40 per cento delle udienze considerate riguarda imputati recidivi. È chiaro che se si fanno dei calcoli si comprende che l'entità è comunque di assoluto rispetto, anche se – ripeto – non sono in grado di darci il dato relativo alla preclusione soggettiva.

Quello del casellario giudiziario è purtroppo un problema abbastanza conosciuto, nel senso che i tempi sono quelli che sappiamo. È chiaro che anche oggi i tempi sono questi e il problema non riguarda solo la novità che si intende introdurre, ma anche, per esempio, l'applicazione della sospensione condizionale della pena o di qualsiasi altra cosa. Questo è un problema annoso. Devo dire che c'è stato un miglioramento nel tempo, però rimangono dei problemi. Sempre riguardo alla situazione di Napoli, risultano non ancora annotati dati relativi a 9.834 schede, a 400 nelle sedi distaccate e a 5.000 nelle sedi presso la corte di appello. Si arriva quindi a una mancata annotazione di 13.000 schede. Questo è un dato che si deve prendere per quello che è ed è abbastanza oggettivo.

Quanto alle varie ragioni della scelta del rito, in questa sede non mi sento né di dire che è così, né di dire che non è così, in quanto si tratta di una valutazione. Il dato che però serve al nostro fine è che oltre il 50 per cento dei processi si definisce con rito alternativo. Le motivazioni per cui l'imputato accede al rito abbreviato possono essere varie. Si può però fare una ragionevole presunzione, che è quella che hanno fatto i dirigenti e che io vi riporto senza esprimere una mia valutazione personale: con molta probabilità nel futuro ci sarà un disincentivo a utilizzare il rito alternativo perché si potrà sperare in altro.

PRESIDENTE. Il dato della forbice compresa tra il 10 e il 40 per cento a cosa è riferito?

MACCORA. È riferito ai dati che i dirigenti ci hanno fornito rispondendo alle nostre domande. Noi volevamo sapere qual era il numero dei procedimenti penali pendenti nel primo grado di giudizio di cui almeno una delle imputazioni riguardante una delle pene. Da questo dato andavano sottratte sia la preclusione soggettiva che quella oggettiva. La percentuale, tenendoci bassi rispetto ai numeri che ci sono stati forniti proprio perché sulla preclusione soggettiva vi è l'incertezza di cui vi ho parlato, dà questa forbice.

PRESIDENTE. Quindi riguarda non tutti i procedimenti pendenti in primo grado, ma al netto delle esclusioni oggettive e con l'incertezza di quelle soggettive?

MACCORA. Sì, esatto. Non avevamo interesse ad avere tutte le pendenze. Per questo dico che l'analisi è molto legata alla nostra esigenza, per arrivare poi alla formulazione di un parere. Non dobbiamo fare un'analisi generale, ma un'analisi specifica, in vista di un parere che può essere anche costruttivo da alcuni punti di vista nel momento in cui segnala delle difficoltà.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per gli elementi forniti e dichiaro conclusa l'audizione. Procediamo ora all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati.

Sono presenti il presidente dell'ANM, dottor Palamara, il vicepresidente dottor Natoli e il segretario generale, dottor Cascini che ringrazio per avere accolto il nostro invito a partecipare a quest'incontro.

L'audizione odierna ha come oggetto il disegno di legge n. 1.880, più noto come «processo breve», che recita: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo».

In sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di disporre le audizioni odierne non tanto per conoscere il parere degli auditi sul provvedimento ma per acquisire alcuni elementi di chiarimento in merito alle percentuali di impatto di tale provvedimento sui processi in corso riportate in questi giorni sugli organi di stampa. Sui giornali infatti abbiamo letto che il ministro Alfano ha indicato una percentuale dell'1 per cento, il Consiglio superiore della magistratura una forbice compresa tra il 10 e il 40 per cento, l'Associazione nazionale magistrati – se non ho capito male e se ricordo bene – una percentuale che si aggira attorno al 50 per cento. Vi chiediamo dunque un chiarimento su quest'ultimo dato atteso che, iniziando domani la discussione generale sul disegno di legge in titolo, alla Commissione è sembrato assolutamente indispensabile acquisire con chiarezza il riferimento al dato numerico e percentuale.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiederle un chiarimento su una precisazione che lei ha testé fatto e che, a mio parere, è molto importante. Lei ha detto che gli esponenti dell'Associazione nazionale magistrati sono chiamati a esprimere un parere non sul disegno di legge ma soltanto sulla componente numerica relativa all'impatto delle nuove norme sui processi in corso. Vorrei sapere se questa limitazione è stata decisa in precedenza in quanto, vista la presenza di un organismo di rappresentanza della magistratura, non comprendo per quale motivo non si possa chiedere, ad esempio, una valutazione sulle conseguenze complessive dell'applicazione del provvedimento, prescindendo dai numeri. In sintesi, Presidente, le chiedo di poter porre le stesse domande che ho rivolto al ministro Alfano.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, il motivo per il quale la Commissione ha disposto le audizioni odierne non era legato alla necessità di ac-

quisire pareri sul disegno di legge n. 1880 ma a raccogliere elementi di chiarezza in merito ai dati percentuali riportati sulla stampa. È incontestabile, infatti, che ove vi fosse stata coincidenza di dati non avremmo ritenuto necessario ascoltare il Ministro della giustizia, il presidente Mancino, il presidente Palamara e i rappresentanti del Consiglio nazionale forense. La Commissione dunque ha disposto queste audizioni per conoscere su quali basi statistiche quelle percentuali erano state portate all'attenzione dell'opinione pubblica.

Ciò detto, nulla vieta poi, come è accaduto in occasione dell'audizione del ministro Alfano, che un componente della Commissione esca dal tema. Al Ministro, infatti, è stata posta una domanda sul Fondo unico per la giustizia che non ha nulla a che vedere con il tema che oggi stiamo trattando e il Ministro ha risposto dando la sua disponibilità, tant'è vero che affronteremo l'argomento in una prossima occasione. Il senatore Maritati, quindi, può tranquillizzarsi perché potrà formulare la sua domanda anche se esula dalla ragione che ha ispirato le audizioni odierne.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, sono soddisfatto perché già prima ero tranquillo.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al presidente Palamara.

PALAMARA. Signor Presidente, anche a nome del vice presidente Natoli e del segretario generale Cascini ringrazio per l'invito e porgo il saluto a tutti i componenti della Commissione.

Faccio innanzi tutto presente che depositeremo un nostro breve elaborato che chiarisce quello di cui si è discusso in questi giorni, vale a dire le modalità con le quali l'Associazione nazionale magistrati è pervenuta a offrire dei dati di conoscenza e a formulare i calcoli.

È doveroso premettere che l'Associazione non ha effettuato una rilevazione completa sull'intero universo dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari italiani, né – dobbiamo dirlo – avrebbe gli strumenti per poterlo fare. È vero però che l'Associazione è presente negli uffici di tutto il territorio italiano, ha le proprie sezioni distrettuali in tutta Italia e – consentitemi di dire – ha il polso della situazione degli uffici giudiziari, grazie anche al fatto che, al di là delle sezioni distrettuali, ha la possibilità di interloquire con coloro i quali quotidianamente amministrano la giustizia, dal giudice monocratico al giudice collegiale, facendo un raffronto tra tutti i tribunali italiani.

Un doveroso chiarimento va fatto anche sul criterio con il quale l'Associazione ha elaborato questi dati, effettuando cioè un calcolo solo sul numero dei processi per i quali è stata esercitata l'azione penale e non sul totale dei procedimenti iscritti, quindi non calcolando, ad esempio, i procedimenti iscritti contro ignoti, i procedimenti per i quali è stata chiesta l'archiviazione o i procedimenti per i quali è stata richiesta l'emissione di un decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari. Non avrebbe senso altrimenti confrontare i procedimenti per i quali la prescri-

zione processuale maturerebbe in caso di approvazione del disegno di legge n. 1880 con l'intero universo dei procedimenti penali, vale a dire quella grande mole di procedimenti in corso.

Il campo è dunque ristretto a questa tipologia di procedimenti. Ciò significa che il nostro calcolo – per usare un'espressione usata in questi giorni – non si inserisce in una previsione statica, che guarda cioè solo al debito che grava sulle spalle dei magistrati, ma è una previsione per così dire dinamica perché, ovviamente, calcola anche i procedimenti per i quali non sono scaduti i due anni ma sono trascorsi, ad esempio, un anno, 11 mesi e 20 giorni ed è quindi presumibile che anch'essi siano inficiati o colpiti dall'introduzione del cosiddetto «processo breve». Per questo motivo, sulla base di questo ragionamento, l'Associazione ha offerto i dati ottenuti dai vari magistrati rappresentativi della situazione dei principali uffici italiani.

Per ognuno dei capoluoghi di distretto o dei tribunali considerati è stata indicata la percentuale di procedimenti in fase di udienza preliminare o di dibattimento destinati alla prescrizione processuale nell'ipotesi di immediata entrata in vigore del disegno di legge. Da questo conto sono chiaramente esclusi i processi pendenti in grado di appello o innanzi al giudice di pace. A titolo esemplificativo abbiamo potuto dare un ulteriore momento di riscontro delle affermazioni fatte nei giorni precedenti, quando abbiamo offerto un dato in virtù del quale il numero dei procedimenti oggetto del «processo breve» era circa il 50 per cento a Roma e tra il 30 e il 50 per cento in altri distretti quali Palermo, Firenze e Bologna.

Oggi possiamo rendere un po' più concrete quelle affermazioni fornendo dei numeri ricavati secondo il meccanismo precedente. Ad esempio, nell'ufficio Gip/Gup di Roma i processi pendenti sono 3.716, i processi esclusi per materia sono 1.653, i processi estinguibili 2.453, da cui vanno detratti quelli per i 372 recidivi; quindi il numero di procedimenti non estinti per materia sommati a quelli per i recidivi è 2.025, quello dei procedimenti estinti è di 1.691, circa il 45,9 per cento.

Per quanto riguarda il dibattimento monocratico e collegiale, i processi pendenti sono 13.174, i processi esclusi per materia sono 2.874, i processi estinguibili 10.300, da cui vanno detratti quelli per i 1.069 recidivi. Il numero dei procedimenti non estinti è di 3.943, quello dei procedimenti estinti è di 9.321, circa il 70 per cento.

Il tribunale di Bologna negli ultimi cinque anni ha definito in media 613 processi all'anno provenienti da udienza preliminare aventi le caratteristiche per l'applicazione del cosiddetto «processo breve»; per il relativo 71 per cento, pari a 435 processi, la sentenza è stata pronunziata a una distanza temporale superiore ai due anni. La categoria dei processi provenienti da udienza preliminare non è l'unica a subire presso il tribunale di Bologna effetti così significativi: anche il 17 per cento dei processi provenienti da citazione diretta subisce la stessa sorte, il 76 per cento dei giudizi a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e il 27 per cento dei processi provenienti da giudizio immediato. La media tra tutti i riti è del 23 per cento ma è significativa la diversa incidenza a seconda

del rito che sposta gli effetti maggiori del provvedimento sui processi provenienti da udienza preliminare. Il dato relativo all'improcedibilità dei processi provenienti da udienza preliminare su cui produce effetti il disegno di legge è il 46 per cento del totale presso il tribunale, per quelli da citazione diretta il 22 per cento, per quelli da opposizione al decreto penale il 26 per cento, per quelli da giudizio immediato l'1,7 per cento.

Vado più velocemente in quanto – come ho anticipato – depositeremo il nostro elaborato scritto.

Abbiamo fatto l'esempio anche di Palermo, che complessivamente ha una pendenza nel tribunale pari a circa 5.000 processi nel monocratico e 400 nel collegiale. Sulla base di tre udienze prese a campione, le sezioni del tribunale hanno segnalato la pendenza di processi ai quali si applicherebbe la nuova normativa con 316 imputati incensurati e 210 già condannati; gli incensurati sono quindi il 60 per cento degli imputati. Abbiamo fatto un esempio a campione sulle sezioni distaccate nel settore penale, ad esempio Bagheria ha 11 procedimenti iscritti da oltre due anni su 256, Carini 358 su 1.087, Monreale 37 su 333 e Partinico 43 su 350.

Questo è il metodo di lavoro che abbiamo seguito. Ribadisco che si tratta di un metodo, limitato alle principali città italiane e ai principali tribunali italiani, che si basa su un calcolo che sicuramente non è statico ma dinamico e tiene conto solo di un segmento ben delineato di processi penali pendenti in primo grado.

Per concludere, un ulteriore esempio circa la durata media dei processi a Palermo e Napoli. A Palermo la durata media è di 590 giorni dall'iscrizione della notizia di reato alla data di sentenza di primo grado, di 150 giorni tra la data del decreto del Gup che dispone il giudizio fino alla prima udienza dibattimentale, di 240 giorni tra la data del decreto di citazione diretta a giudizio e la prima udienza dibattimentale. A Napoli la durata media è di 578 giorni dall'esercizio dell'azione penale alla data della sentenza di primo grado, di 209 giorni tra la data del decreto del Gup che dispone il giudizio fino alla prima udienza dibattimentale, di 300 giorni dall'inizio del dibattimento fino alla sentenza di primo grado.

Ovviamente, siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

LONGO *(PdL)*. L'Associazione nazionale magistrati attraverso il suo presidente e i suoi illustri rappresentanti ha fornito dei dati ma non sono riuscito a comprendere quali siano state le indagini effettuate sui più grandi centri (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma). Vorrei dunque sapere se i dati che il dottor Palamara ha esposto sono stati aggregati per tutte queste realtà, ancorché le stesse abbiano statisticamente poca incidenza perché, pur rappresentando le sedi più importanti, non superano il 50 per cento della realtà giudiziaria italiana; ovviamente, se ho ben compreso. Su quali di queste realtà sono stati elaborati i dati?

Passo ora a una questione che interessa molto me e probabilmente anche qualche altro collega. I dati statistici offerti dal Ministero un'ora fa sono diversi. Vogliamo capire se sono diversi perché il metodo adottato

è differente e perché non sono stati adottati certi filtri e crivelli ma ne sono stati utilizzati altri.

Solo un'osservazione. Gli esempi, se stocasticamente dati, hanno un senso ma devono essere pescati in una serie di realtà numeriche piuttosto elevate, altrimenti l'esempio potrebbe essere addirittura fuorviante. In altri termini, qual è il metodo adottato dall'Associazione nazionale magistrati, oltre alle indicazioni che il presidente Palamara ci ha fornito, per una valutazione complessiva sul piano nazionale, che interessa molto il legislatore?

CASSON *(PD)*. Presidente, mi inserisco anch'io in queste domande di natura metodologica in quanto ritengo costituiscano una premessa fondamentale. Forse mi sono sfuggiti i dati, li troverò comunque nella nota che verrà lasciata alla Commissione. Vorrei sapere a quanti uffici giudiziari di Italia fanno riferimento i dati forniti e se essi riguardano soltanto i centri principali o tutti gli uffici giudiziari dei vari circondari.

Vorrei sapere altresì se i dati sono stati raccolti soltanto in evasione alle richieste che arrivavano dagli uffici del Gip, del Gup o del tribunale o anche dalle procure della Repubblica.

La terza questione concerne infine quella che è stata definita previsione dinamica. Sono stati effettuati calcoli e valutazioni *in progress* o è soltanto un'indicazione di tipo statico? Se è soltanto di tipo statico, chiedo, ove possibile, di avere una valutazione e una previsione di tipo dinamico.

MUGNAI *(PdL)*. Presidente, in realtà alcune delle domande sono state già anticipate dai colleghi Longo e Casson; cercherò quindi di chiosarne in parte il contenuto integrandole.

Mi è parso di comprendere (su questo vorrei un cortese chiarimento) che si sia trattato comunque di un'indagine svolta a campione sui principali uffici giudiziari. Nell'ambito di questa indagine, tra l'altro, è stato detto che più che un criterio di natura statica (quindi la fotografia dell'impatto laddove la legge entrasse immediatamente in vigore) si è adottato un criterio più elastico, definito dinamico. Non mi è parso vi sia stata sufficiente chiarezza sui margini temporali di approssimazione di questo criterio dinamico, perché è evidente che, se può essere di logica percezione e intuibilità il fatto che si sia, ad esempio, a un giorno dalla scadenza dei due anni, è evidente che potrebbe essere ben diverso. Quindi mi pare che una maggiore chiarezza debba essere fatta al riguardo per evitare un profilo di indeterminatezza.

Vorrei sapere inoltre se si è tenuto conto, sempre ai fini dell'impatto, di tutte quelle situazioni che erano in ogni caso destinate alla prescrizione e quelle che comunque sarebbero state coperte da indulto nell'ambito di tale valutazione.

Per il resto, mi sembra che le riflessioni alle quali ci invitavano sia il collega Longo sia il collega Casson riassumano il senso delle altre domande che avrei voluto fare. Chiedo però se è stato seguito un metodo

di tipo statistico, perché oggi a noi interessa principalmente comprendere, in questa significativa differenza di dati, se si è seguito un criterio di natura rigorosamente statistica o, viceversa, se si è percorsa un'altra strada.

MARITATI *(PD).* Signor Presidente, torno sul punto che mi colpisce e interessa di più. Dovendo rispettare il limite che lei ha indicato, dico subito che a me sembra che il sistema di rilevamento osservato dall'Associazione nazionale magistrati sia più pratico e aderente alla realtà perché, come è stato detto, è un'organizzazione che riesce ad avere il polso reale della situazione.

Poniamo il caso che il dato fornito dal Ministero sia vero, ovvero che effettivamente solo l'1 per cento dei processi verrà colpito, ritenete che al di là del danno indubbio – ammesso anche dal Ministro – che deriverà a un numero elevato, anche se non definito, di cittadini, questo strumento potrà incidere realmente sui tempi del processo? Si vuole stabilire una definizione temporale in assenza di una benché minima riforma strutturale che possa incidere sulle cause reali delle lungaggini processuali. Togliendo di mezzo, io dico cestinando, dichiarando estinti un numero «x» di processi quale sarà la sorte del processo reale che si dovrà celebrare dopo l'entrata in vigore di questa legge? Secondo voi cosa cambierà in ordine al tempo? I cittadini italiani avranno la difesa riportata sul frontespizio del provvedimento dove si legge: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi»? In base alla vostra esperienza e al polso della situazione che avete, vorrei conoscere il vostro punto di vista su questo che per me rappresenta il punto nodale.

LI GOTTI *(IdV).* Signor Presidente, dichiaro molto onestamente di essere rimasto molto sconcertato a questo punto della serata. Il dato fornito dal Ministro della giustizia dice che a seguito dell'applicazione della legge così come proposta muore in primo grado il 9,24 per cento dei processi. I dati forniti dal Ministero della giustizia indicano che i processi interessati da esito estintivo e con applicazione di tutti i criteri attualmente previsti nel disegno di legge (incensurati, esclusioni oggettive per tipologie di reati) sono il 9,24 per cento. Se si fa il calcolo sugli affari penali il dato diventa dell'1,8 per cento, il discorso che si sta facendo ora si basa però sui processi. Il dato fornito è relativo ai processi che già oggi sono nella condizione di estinguersi, mentre sul complesso degli affari penali risulta essere pari all'1,8 per cento.

I dati che ci avete indicato, sia pure con riguardo ad alcune sedi particolari, danno percentuali notevolmente diverse. Purtroppo abbiamo il dato complessivo fornito dal Ministero che non ha dato il dettaglio delle 165 sedi dei tribunali ma ha dato solo due indicazioni: il distretto di Ancona e quello di Torino. Questi sono gli unici dati disaggregati per distretto. Nel distretto di Torino il 10 per cento dei processi verrebbe colpito da estinzione, mentre in quello di Ancona avrebbe il medesimo esito il 12 per cento dei processi. Vengono poi indicate alcune sedi particolari (Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Gela, Enna, Caltanissetta) dove le

percentuali variano dal 19 per cento di Cassino fino al 65 per cento di Enna. Non abbiamo i dati di tutti i 165 circondari né dei 26 distretti. Se il Ministero li fornisse, potremmo fare anche noi i calcoli. Colgo però una grande differenza perché il dato che ci era stato prospettato dal Ministro ci aveva francamente riempito di ottimismo (l'83 per cento dei processi monocratici viene definito entro due anni) e indotto a pensare che il problema della giustizia penale, francamente, nel nostro Paese non dovrebbe esistere. Quindi mi ero rinfrancato ma poi voi mi avete fatto nuovamente precipitare nel pessimismo. Mi chiedo pertanto se sia possibile trovare un criterio di analisi congiunto e consentire al Parlamento di lavorare su dei dati. Poi comunque faremo quello che si deciderà ma lo faremo almeno su dati e numeri. È questa la sensazione che tutti avvertiamo in queste sedute. Avremmo voluto risolvere questo punto ma non ci siamo riusciti. Esiste questa possibilità? Potremo discutere su dati più certi, visto che per ora quelli rappresentati sono così diversi che si rimane sconcertati?

ALLEGRINI *(PdL).* Signor Presidente, anch'io sono sconcertata dalla differenza dei dati. Vorrei chiedere qual è la percentuale che risulta alla fine dell'analisi fatta dall'ANM, visto che non c'è un numero assoluto. Vorrei sapere poi se nella vostra analisi avete considerato anche i piccoli tribunali o se vi siete rivolti soltanto a quelli più grandi.

PRESIDENTE. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha affermato indicando una forbice che, qualora questo disegno di legge diventasse legge, verrebbe colpito un numero di processi che andrebbe da un minimo di 30.000 a un massimo di 50.000. Secondo i dati in vostro possesso, la forbice rappresentata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli risponde a verità o il dato più veritiero si discosta da essa?

CASCINI. Signor Presidente, siamo onorati di questo invito e ovviamente siamo a disposizione della Commissione. Quanto al metodo di lavoro, è importante chiarire in questa sede che l'Associazione nazionale magistrati non ha un ufficio di statistica né gli strumenti e i poteri per predisporre una raccolta ufficiale di dati. Abbiamo cercato quindi di dare un contributo facendo un'operazione volontaristica: abbiamo chiesto ai colleghi delle varie sedi di fare un'analisi a campione della situazione dei loro uffici per darci delle indicazioni.

I dati ufficiali sono quelli elaborati dagli uffici statistici del Ministero della giustizia. In questo caso il problema riguarda certamente i diversi criteri utilizzati. Se si prende come punto di riferimento il totale dei 3,5 milioni di procedimenti penali – considerandoli tutti, compresi quelli a carico di ignoti – la percentuale diventa chiaramente più bassa. Se si prende come riferimento il numero dei processi pendenti in dibattimento, la percentuale diventa più alta e si passa dal dato dell'1 per cento a quello del 10 per cento. Se si considerano esclusivamente i processi che, essendo

pendenti già da due anni rientrano nell'applicazione della norma transitoria – senza considerare l'applicazione della norma a regime – e quindi vengono estinti immediatamente, si arriverà ad un altro numero. Se invece si prende in considerazione quello che succederà dal giorno dopo l'entrata in vigore della norma, si faranno delle proiezioni diverse.

Il problema è aggravato dal fatto che i criteri di elaborazione statistica tengono conto di una serie di parametri normativi e quello proposto dal disegno di legge è un parametro nuovo. Il tempo che va dalla richiesta dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero alla sentenza di primo grado non è un tempo calcolato statisticamente. Esso comprende due fasi: quella dell'udienza preliminare e quella del dibattimento di primo grado. Conosciamo il dato dei processi pendenti in dibattimento, che normalmente viene calcolato dalla data di apertura del dibattimento. Il dibattimento di primo grado comincia infatti con l'apertura del dibattimento, prima c'è la fase dell'udienza preliminare. Anche i termini di custodia cautelare sono termini di fase che decorrono separatamente: c'è un termine di fase per l'udienza preliminare e uno per il dibattimento di primo grado.

Alla luce del riferimento normativo vigente, le rilevazioni statistiche vengono normalmente fatte in modo separato; è quindi difficile sapere quanti sono i processi pendenti a rischio. Bisognerebbe, ad esempio, conoscere il numero dei processi che si trovano nella fase dell'udienza preliminare da più di un anno; essi non rientrano nella quota del dieci per cento perché non sono nelle condizioni di essere già dichiarati estinti alla data di entrata in vigore della legge; se si trovano però nella fase dell'udienza preliminare da più di un anno, le probabilità di pervenire a una sentenza di primo grado entro il termine dei due anni sono bassissime.

Ho fatto questa puntualizzazione per spiegare cosa significa fare una valutazione dinamica: significa provare a calcolare gli effetti della normativa a regime, cioè nel medio periodo, valutando ciò che accadrà dopo tre mesi, dopo sei mesi e dopo due anni dall'entrata in vigore della legge, calcolando quanti processi oltrepasseranno il termine dei due anni senza riuscire ad arrivare all'emissione della sentenza.

Occorre poi valutare un altro elemento che non è statistico ma di previsione. Abbiamo detto di non calcolare i decreti penali, bisogna però prestare attenzione al fatto che la norma fa riferimento all'esercizio dell'azione penale come *dies a quo* da cui far decorrere il termine dei due anni. Siccome i tempi di definizione del procedimento per decreto oggi vanno da un anno a un anno e mezzo circa, il decreto penale viene di fatto ricevuto a sei mesi dalla scadenza del termine di fase di prescrizione processuale. È difficile immaginare allora che non venga fatta opposizione, perché essa farebbe maturare automaticamente la prescrizione. Dobbiamo quindi prevedere come impatto una sistematica opposizione ai decreti penali.

Un altro aspetto da considerare riguarda il patteggiamento abbreviato. È molto difficile immaginare che in procedimenti complessi si continui a far ricorso ai riti alternativi che, in alcune sedi, sono abbastanza diffusi.

La media purtroppo è bassa ma ci sono sedi in cui il ricorso a tali riti è abbastanza ampio. In particolare, ad accedere al patteggiamento sono gli incensurati; sono proprio loro, infatti, che normalmente ricorrono all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Dobbiamo dunque prevedere una drastica riduzione dei riti alternativi, con il contestuale aumento del numero dei procedimenti da definire in dibattimento, una dilatazione dei tempi del dibattimento e quindi – dal punto di vista prospettico – la possibilità che il numero di processi che non pervengono a sentenza nei due anni aumenti in modo esponenziale nel medio periodo.

Per quanto riguarda le sedi giudiziarie oggetto della rilevazione, voglio specificare che abbiamo raccolto i dati delle sedi che hanno inteso fornirli, perché non abbiamo un'autorità potestativa nei confronti dei nostri iscritti. Abbiamo inserito i dati provenienti dalle sedi giudiziarie che ci hanno risposto ma, ovviamente, non abbiamo potuto fare altrettanto per le sedi che non lo hanno fatto. Voglio dire con chiarezza che non c'è stata alcuna omissione.

È stato fatto cenno al dato relativo al tribunale di Torino che non è stato elaborato ma è piuttosto elevato per una serie di motivi: ad esempio, il numero di incensurati è altissimo e il numero di reati esclusi dall'applicazione del disegno di legge in esame è basso. Quindi quasi tutti i processi pendenti presso il tribunale di Torino rientrano nell'applicazione della normativa; è un tribunale che funziona abbastanza bene ma il numero di processi a rischio è elevato. Allo stesso modo, non essendo pervenuto alcun dato da Milano, non sappiamo quale sia il dato relativo a quel tribunale.

LONGO *(PdL)*. La mia domanda era volta a conoscere quali sedi avete esaminato.

CASCINI. Le abbiamo già elencate: si tratta di Roma, Bologna, Palermo, Napoli e del distretto di Venezia.

LONGO *(PdL)*. Dunque sono solo queste le sedi, sembrava si trattasse solo di esempi.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se avete esaminato solo i dati relativi a queste cinque sedi o se le avete citate a titolo di esempio, tra un numero di sedi più ampio che è stato oggetto di esame.

CASCINI. Abbiamo dati provenienti anche da altre sedi ma non erano sufficienti a dare un'indicazione precisa.

Non è questo l'oggetto della presente audizione ma voglio accennare al fatto che sul testo in esame abbiamo alcune riflessioni molto serie da proporre. Riteniamo che la questione del numero dei procedimenti coinvolti non sia così determinante; francamente, come magistrato, mi sembrano più rilevanti le conseguenze complessive e di sistema del disegno di legge sul processo penale e su quello civile. Non ne abbiamo parlato ma sul processo civile l'impatto è forse peggiore che su quello penale.

Nonostante i diversi criteri di approccio al metodo statistico non vedo grosse differenze nei numeri. Credo che la valutazione delle conseguenze complessive sul funzionamento della macchina giudiziaria, che è già in gravissima difficoltà, costituisca un problema molto più serio. Siamo certi, infatti, che questa disciplina interesserà almeno il 50 per cento dei processi; questo dato risulta dalla nostra raccolta che sarà anche empirica ma garantisce un sufficiente grado di certezza. La metà dei processi dovrà concludersi nei ristretti tempi prefissati, tra l'altro senza poter chiarire se l'imputato risulti incensurato perché il casellario non è aggiornato o perché lo è davvero.

La nostra maggiore preoccupazione è che si creino due tipi di processi: il primo andrà svolto assolutamente entro due anni, assorbirà le già scarse risorse del sistema giudiziario e provocherà una lotta tra la difesa e il giudice, più che l'accusa, per chiudere il processo entro i due anni prefissati; il secondo riguarderà i processi residui che saranno sostanzialmente abbandonati a meno che non riguardino detenuti. A nostro avviso è questo il dato statistico più rilevante. In pratica, la metà dei circa 350.000 processi penali che vengono celebrati ogni anno dovrà essere svolta entro due anni dalla richiesta del pubblico Ministero, altrimenti i processi saranno estinti. Questo doppio binario avrà effetti in gran parte imprevedibili ma sicuramente molto dannosi all'organizzazione della macchina giudiziaria.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, vorrei porre un'ulteriore domanda dato che è stato premesso che le valutazioni e i dati forniti tengono conto della situazione che viene misurata tastando il polso della magistratura. Proprio in questa ottica, ricordo che si deve computare nei due anni previsti anche il termine necessario per le integrazioni probatorie disposte dal tribunale o dal Gip nei diversi casi (articoli 421-*bis*, 422 o 603 – riapertura del dibattimento – del codice di procedura penale) e quindi non si prevede di concedere del tempo in più per l'assunzione di prove ritenute necessarie per decidere. Ciò incide nell'esercizio della giurisdizione. Rispetto al tempo che sta scadendo e all'alternativa di disporre una prova necessaria per la decisione che comporterebbe lo sforamento del suddetto termine, il polso della situazione che voi tastate in che direzione conduce? Il magistrato emetterebbe comunque una sentenza pur di non far morire il termine?

PRESIDENTE. Come fa a saperlo? Sarebbe un processo all'intenzione.

CASSON *(PD)*. Rispetto alla richiesta di prove, Presidente.

LI GOTTI *(IdV)*. Il punto di riferimento sarà l'orologio o il codice?

PRESIDENTE. Per favore, andiamo avanti con le risposte.

LI GOTTI *(IdV).* Ho fatto solo una domanda.

CASSON *(PD).* Una domanda retorica, la risposta è scontata.

NATOLI. Mi astengo dal rispondere all'ultima domanda già definita retorica del senatore Li Gotti perché non si possono interpretare le decisioni di ogni singolo giudice. Desidero però riflettere ad alta voce insieme a voi – mi sarebbe piaciuto farlo anche con il signor Ministro – avendo, alla pari dei colleghi qui presenti in rappresentanza dell'ANM, una conoscenza un po' più prossima della realtà quotidiana che vivono i nostri tribunali. Cerco di spiegarmi meglio. Mi chiedo, ad esempio – ma mi permetterete di rivolgere la domanda a voi sperando che ciò induca curiosità –, come il Ministro, attraverso le rilevazioni statistiche trimestrali delle quali dispone, possa avere scorporato in un processo cumulativo a carico di dieci imputati le posizioni che riguardano gli incensurati da quelle che riguardano i censurati, essendo un fatto noto a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le cancellerie degli uffici, che si tratta di un dato di difficilissima rilevazione perché non viene riportato su alcun registro ufficiale. Sul registro ufficiale, infatti, si troverà il nome e il tipo di imputazione più o meno accurato a seconda della cura e del tempo che l'addetto alla cancelleria incaricato di immettere i dati sul registro ha posto nel segnare tutti i capi di imputazione che potrebbero essere, ad esempio, una settantina che in certi uffici – parlo della realtà siciliana – è un numero abbastanza frequente.

A tale proposito posso portarvi la testimonianza diretta della rilevazione che troverete in dettaglio riguardante le sezioni distaccate del tribunale di Palermo. È una testimonianza diretta perché, tra l'altro, sono coordinatore delle sezioni distaccate e so come abbiamo ricavato quei numeri che sono analitici, cioè precisi all'unità. Abbiamo dovuto prendere materialmente tutti i fascicoli di ogni singola sezione, e parliamo di sezioni distaccate che tutto sommato trattano pochissimi casi rispetto ad esempio a quelli del tribunale di Palermo. Questo mi induce a pensare che, ovviamente, i colleghi dei tribunali più grandi – e qualcuno aveva chiesto perché mancassero ad esempio Milano, Torino o Firenze – non hanno ritenuto di poter rispondere nel giro di otto o nove giorni, tanti quanti ne sono intercorsi da quand'è sorto il problema ad oggi, perché queste rilevazioni per essere affidabili devono passare attraverso l'esame materiale del fascicolo, in quanto bisogna controllare se i certificati penali sono aggiornati escludendo *ab origine* il processo per taluno degli imputati per incompatibilità soggettiva.

Il Ministro, quindi, nel momento in cui ha segnalato un impatto sul 9,24 per cento dei processi (che è il dato che ho appuntato sulla base delle indicazioni del senatore Li Gotti) ha sostanzialmente validato il dato che noi abbiamo dapprima tratto e poi proiettato sulla base di 5 dei 7-8 principali tribunali italiani. In questi tribunali, infatti, come ha detto il presidente Palamara, la forbice, tendenzialmente e in maniera assolutamente riduttiva, può tranquillamente collocarsi tra il 25 e il 40 per cento. Del re-

sto, se osservate i dati che il signor Ministro ha offerto oggi e che io ho appuntato e pensate che Torino – che è il fiore all'occhiello dell'organizzazione giudiziaria italiana secondo una vulgata ormai riconosciuta da tutti – avrebbe il 10 per cento di processi che cadrebbero sotto la mannaia del biennio del cosiddetto processo breve, potete immaginare cosa accadrebbe negli altri 164 tribunali. I dati, infatti, parlano del 65 per cento a Enna e del 50-70 per cento a Roma.

Signor Presidente, lei chiedeva conto dei 30.000-50.000 procedimenti dei quali ha parlato il procuratore della Repubblica di Napoli. Personalmente, sulla base della mia esperienza quotidiana, le posso dire che non so risponderle perché non so a quale universo si rapporti il riferimento a 30.000 e a 50.000 procedimenti, quindi non conosco qual è la percentuale.

Oserei tuttavia dire che in questa materia, così come è stata strutturata in questa impostazione che conosciamo, il metodo prevede che sia obbligatorio che ciascun presidente di sezione, unitamente ai giudici di quella sezione, faccia una ricognizione fascicolo per fascicolo dei dati pendenti sul proprio ruolo. È quello che, ad esempio, il tribunale centrale di Palermo, nonostante tutto, non è riuscito a fare in questi ultimi giorni; ha potuto soltanto raccogliere i dati che troverete indicati nel nostro appunto, che sono sempre informazioni di cornice perché, lavorandoci per cinque giorni, hanno potuto semplicemente prendere a campione tre udienze per tutte le cinque sezioni penali e le quattro sezioni di corte d'assise. Hanno potuto fare solo questo e io mi sento di dire, pur essendo sempre disponibile a imparare, che desidererei vedere qualcuno sostenere di essere in grado, in maniera diversa, di dare risposte ai problemi così complessi che l'articolo 2 del disegno di legge pone all'attenzione dell'operatore.

Accingendomi a concludere perché non voglio rubare altro tempo, ho già parlato del processo cumulativo e di tutto ciò che comporterà; non ultimo, non vi sfuggirà l'effetto che l'articolo 34 del codice di procedura penale avrà soprattutto nei piccoli tribunali. Peraltro, oggi, grazie a un ottimo inserto del quotidiano «Il sole 24 ore» abbiamo appreso che il suddetto articolo è stato interessato ben 23 volte da interventi (di tipo normativo in numero di quattro e della Corte costituzionale in numero di 19). In queste realtà, se Palamara, Cascini e Natoli sono imputati dello stesso reato e Natoli è colui il quale, essendo recidivo, andrà avanti mentre gli altri due avranno un processo di tipo diverso, se il rito è collegiale dovremo trovare tre giudici per Natoli, che possono essere quelli originariamente previsti (i giudici naturali), e altri tre per Cascini e per Palamara.

LONGO *(PdL).* No, è una sentenza processuale quella che è prevista. Questo è proprio dare un'interpretazione.

NATOLI. Signor senatore Longo, non voglio insistere perché ho il massimo rispetto per i suoi dubbi, ma dal basso della mia esperienza le dico che tuzioristicamente non troverà nessun presidente che, di fronte a

una situazione come questa, farà affrontare lo stesso processo dagli stessi giudici.

LONGO *(PdL).* Questa è proprio un'idea sbagliata.

NATOLI. Lasciamo perdere; probabilmente il mio esempio non ha colto nel segno o non l'ha impressionata tanto quanto pensavo potesse fare.

Avete pensato all'effetto trascinamento sotto il profilo dell'esempio che i primi processi avranno nei confronti dei successivi quando, come l'esempio che faceva il collega Cascini sul decreto penale di condanna, porterà quasi tutti a fare opposizione al decreto penale di condanna anche per poche centinaia di euro? È un discorso che già si comincia a intravedere, a sentire i colleghi del dibattimento (io in questo momento non ne faccio), nelle richieste di rinvii che cominciano già ad aversi solo per il semplice fatto che si sta discutendo di un disegno di legge che forse produrrà certi effetti.

Da ultimo occorre considerare l'assoluta inversione di 180 gradi della filosofia dell'attuale codice che, come diceva il collega Cascini, è stato impostato sui riti alternativi, che in questa maniera avranno la loro definitiva sepoltura (mi scuso per il termine ma non me ne viene uno diverso). Tuttavia, ci saranno degli effetti sul processo civile perché tutte le parti offese che non potranno trovare soddisfazione per l'improcedibilità del processo penale inevitabilmente riverseranno le loro giuste richieste di risarcimento sul già immobile settore civile della giustizia italiana. In tale settore, infatti, l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede la richiesta di trattazione anticipata del procedimento con l'effetto che, mentre oggi – in ipotesi – soltanto 30 o 40 parti su 100 chiedono una trattazione anticipata o comunque fanno ricorso alla fine alla richiesta di indennizzo della legge Pinto, dal momento in cui questa legge diventerà operativa 100 parti su 100 chiederanno ai propri difensori di avere l'anticipazione della trattazione del processo. La risposta alla domanda del senatore Maritati è dunque retorica: la conseguenza sarà che i cittadini non avranno tutela, perché nel momento in cui tutti i processi civili saranno a trattazione anticipata, nessun processo civile sarà più trattato anticipatamente e il criterio di formazione del ruolo è quello attuale, ovvero la targatura del processo sulla base dell'anno di iscrizione al ruolo.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Palamara e i colleghi dell'Associazione nazionale magistrati per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

Procediamo ora all'audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale forense che ringrazio per avere accolto il nostro invito.

Il disegno di legge, cosiddetto sul processo breve, recita in modo più articolato e serio «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e

dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Il motivo dell'audizione, come ho già detto al vice presidente del CSM, Mancino, e al presidente dell'ANM, Palamara, non è acquisire un giudizio sul provvedimento (è chiaro che poi qualche componente della Commissione liberamente potrà anche chiedervelo) ma avere qualche elemento di conoscenza su alcuni dati percentuali che sono stati pubblicati dai giornali e che ci hanno lasciato sconcertati. Abbiamo infatti appreso dal ministro Alfano che la percentuale sarebbe dell'1 per cento se riferita ai 3,3 milioni procedimenti penali, che sono il carico dell'amministrazione della giustizia, e del 9 per cento, se riferita ai 391.917 procedimenti pendenti in primo grado, che sarebbero quelli che verrebbero colpiti qualora questo disegno di legge entrasse in vigore.

Il CSM ha invece parlato di una forbice che va dal 10 al 40 per cento, mentre l'Associazione nazionale magistrati ha indicato un dato di riferimento pari addirittura al 50 per cento, sempre non riferito al complesso dei procedimenti penali pendenti in totale, cioè quei 3,3 milioni, bensì ai 391.917 pendenti in primo grado, secondo alcuni purgati da quelle esclusioni oggettive che voi conoscete e che sono inserite nell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

L'Associazione nazionale magistrati è stata ascoltata. In parallelo l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di disporre anche la vostra audizione.

Vi do quindi la parola.

STEFENELLI. Intanto ringrazio il Presidente per la rinnovata considerazione che ha mostrato nei confronti del Consiglio nazionale forense e per giustificare l'assenza del presidente Alpa, che mi ha pregato di salutare lei e la Commissione, attualmente impegnato in Cassazione in seno al direttivo.

Non so se deluderemo delle aspettative, ma devo dire che non abbiamo dati né abbiamo intenzione di inventarci o di spacciare dei numeri.

Nelle valutazioni che pure abbiamo compiuto sul merito di questo disegno di legge abbiamo dato per scontato che i numeri forniti dal Ministero, sia pur riferiti al carico complessivo, fossero attendibili e frutto di un'indagine seria. Non si può neanche parlare di balletto di dati perché l'1 per cento sui 3,3 milioni corrisponde al 9 per cento sui 390.000 circa, visto che sono abbastanza omogenei. Non so attraverso quali strumenti sia stata condotta l'indagine all'interno delle esclusioni, ad esempio, per valutare, sempre che sia misurabile, l'incidenza dei recidivi, che credo sia altissima sul numero dei procedimenti pendenti. Se la domanda è in questi termini, la risposta è laconica: non disponiamo di dati.

PRESIDENTE. E vi fidate di quelli dati dall'Ufficio statistiche giudiziarie del Ministero.

Vi chiedo scusa, ma obiettivamente l'iniziativa della vostra audizione non è dipesa dal Presidente, che non pensava minimamente di disturbare il CNF, ma dall'Ufficio di Presidenza.

Do ora la parola ai colleghi.

MARITATI *(PD)*. Presidente, credo che mai come in questo caso la mia domanda sia pertinente. Gli avvocati non hanno dati numerici, quindi non resta che chiedere loro cosa ne pensino di questo disegno di legge. Qualunque sarà il dato numerico (1, 10 o 30 per cento), ritenete che con questo intervento normativo, con cui si dice apoditticamente che i processi devono terminare per una data o in un determinato arco di tempo, l'amministrazione della giustizia trarrà giovamento soprattutto rispetto ai tempi del processo? In questo caso la mia domanda si riferisce ai processi che si esauriranno, non a quelli che verranno cestinati, per i quali non penso si possa parlare di un processo equo e giusto, perché non è un processo ma un non processo. Rispetto a quei processi che ci auguriamo possano essere celebrati fino in fondo, quest'intervento normativo, secondo la vostra esperienza che non è di poco conto, avrà un effetto benefico o complicherà ulteriormente le cose?

PRESIDENTE. Qual è il giudizio del Consiglio nazionale forense sul disegno di legge presentato dal senatore Maritati nel 2001 e sul disegno di legge presentato dalla senatrice Finocchiaro nel 2006, entrambi sostanzialmente analoghi a quello di cui stiamo ora parlando?

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, lei apre una discussione, perché questa domanda non è rivolta all'avvocato ma alla mia persona. Mi deve dare allora la possibilità in 30 secondi di dire che quel disegno di legge ha, in comune con questo unicamente l'obiettivo, che è ampiamente condiviso, di ridurre i tempi della giustizia. Era però un tassello di un mosaico ben ampio che qui manca e se prendiamo una tessera non possiamo parlare di identità con un mosaico. Riteniamo che i processi debbano durare meno ma questo potrà accadere solo nella misura in cui altri interventi verranno posti in essere; e di questi interventi in questo disegno di legge non abbiamo traccia.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, provocatoriamente dovrei chiedere cosa pensano i nostri ospiti del mio disegno di legge che prevede gli stessi tempi di durata del processo ma con l'inserimento della norma nelle disposizioni di attuazione, ossia come norma programmatica e non come norma a contenuto processuale.

Dopo la provocazione, una domanda.

Con questo disegno di legge si propone di affiancare all'istituto della prescrizione del reato l'istituto della prescrizione dell'azione, tema antichissimo ampiamente dibattuto. È stata materia di valutazione da parte del CNF il fatto che per la prima volta nel nostro sistema entri l'istituto della prescrizione processuale? Il Consiglio nazionale forense ha valutato questa rivoluzione copernicana del nostro codice di procedura penale?

STEFENELLI. Comincerei da quest'ultima osservazione per dire che in realtà il disegno di legge n. 1880 anticipa una delle innovazioni più significative contenute nel progetto di riforma elaborata dalla commissione Riccio, che credo affronti in maniera organica questa ripartizione. Ha creato un polverone, da Padovani a Dominioni, ed è una tema su cui abbiamo discusso lo scorso anno a Grosseto.

In linea generale, così rispondo anche alle domande del senatore Maritati e del Presidente, il Consiglio nazionale forense condivide sia le ragioni di fondo sia gli obiettivi che hanno ispirato quest'iniziativa, che sono quelli di ricondurre il processo entro limiti di durata ragionevole, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e delle disposizioni comunitarie, per evitare la serie reiterata di condanne cui il nostro Paese è andato incontro.

Nelle nostre riflessioni anche noi abbiamo avvertito l'esigenza che questa riforma non rimanga un frammento settoriale, ma si innesti in un disegno più ampio di riforma che tenda a ridurre o eliminare in prima battuta le cause strutturali della lentezza cronica del processo italiano e che sia anche accompagnata dall'avvio – finalmente – della più volte preannunciata revisione organica delle fattispecie destinate alla depenalizzazione, senza le quali crediamo che questa riforma rischi di non funzionare.

Sugli aspetti tecnici abbiamo espresso alcune perplessità e intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione e dell'intero Parlamento alcuni dubbi e temi, riguardanti in particolare quattro profili del nuovo articolo 346-*bis* del codice di procedura penale.

Il primo è il più consistente e attiene all'individuazione del *dies a quo* da cui deve iniziare a decorrere la prescrizione processuale. In proposito, il Consiglio nazionale forense è in controtendenza rispetto all'Unione camere penali italiane che vorrebbe una retrodatazione fin dal momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in quanto a noi pare che tale termine debba realisticamente essere spostato dal momento della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio o dell'emissione del decreto di citazione diretta. Sosteniamo questa proposta anche al fine di non comprimere eccessivamente gli ambiti temporali entro cui si deve muovere il giudice dell'udienza preliminare il quale, pressato dall'esigenza di evitare la prescrizione del processo, potrebbe essere indotto a disporre precipitosamente il rinvio a giudizio proprio per non concorrere alla morte del processo, oppure, simmetricamente, sul fronte opposto, a decretare l'archiviazione, con compromissione anche di interessi diversi da quelli dell'imputato.

La seconda nostra perplessità riguarda la scansione temporale delle varie fasi processuali. A noi pare eccessivamente penalizzante la previsione di un termine (anche se con lo spostamento in avanti del *dies a quo)* di soli due anni per la fase di primo grado e invece eccessivamente ampio il biennio riservato all'appello e al giudizio in Cassazione. Ragionando per sommi capi, riteniamo più ragionevoli un periodo di almeno tre anni per il primo grado e un altro, sempre di tre anni, per le altre fasi: un

anno e mezzo per il giudizio di appello (che potrebbe anche conoscere dei prolungamenti per via della riapertura dell'istruttoria dibattimentale) e un anno e mezzo per il giudizio in Cassazione, in funzione del carico che attualmente grava su di essa.

Ho già anticipato sinteticamente che altre perplessità derivano dai dubbi di legittimità costituzionale sull'esclusione dalla limitazione temporale del processo per i recidivi. La norma parla infatti di condannati e non specifica se si tratti di condanna definitiva o altro. In ogni caso, direi che dovrebbe trattarsi di una condanna definitiva, tanto più se questa esclusione dovesse estendersi, così come pare autorizzare la lettura della norma, anche alle condanne seppur a pena detentiva per delitti semplicemente colposi. Mi pare poco ragionevole che il pregiudicato per lesioni colpose da incidente stradale o per ingiurie per le quali abbia subito anche una condanna a pena detentiva debba avere sorte diversa dall'incensurato quanto alla durata del processo.

Un'ultima perplessità deriva dal catalogo delle fattispecie di reato che comportano l'esclusione dell'applicazione della nuova normativa, che si ispira alla filosofia che privilegia la gravità del *nomen iuris* (probabilmente anche in ragione dell'attualità di certe fattispecie di reato come lo *stalking* o l'immigrazione), o comunque risponde a logiche diverse da quelle di natura squisitamente tecnica che dovrebbero invece privilegiare l'aspetto della complessità dell'accertamento, piuttosto che quello della gravità del reato. Penso, all'interno di questa categoria, all'esclusione degli omicidi colposi aggravati dalla violazione di norme in materia di circolazione stradale o di infortuni sul lavoro, mentre non sono contemplati, ad esempio, gli omicidi colposi connotati da profili di colpa attinenti alla responsabilità medica, che sono oggettivamente molto più complessi nell'esperienza quotidiana. L'investimento del pedone sulle strisce pedonali non comporta infatti alcuna difficoltà e il processo può essere celebrato in tempi rapidissimi, mentre tutti sanno che certe cause per lesioni od omicidio colposo derivanti da responsabilità professionale presentano problematiche e richiedono accertamenti assolutamente più complessi.

Quanto alle provocazioni partite dal presidente Berselli e raccolte dai senatori Maritati e Li Gotti, volte a conoscere quale sia l'orientamento del Consiglio nazionale forense sull'uno piuttosto che sull'altro altro disegno di legge, ritengo di dovermi sottrarre perché rispetto la tradizione del Consiglio di cui faccio parte, che è quella di non esprimere valutazioni di natura politica ma solo di natura tecnica.

CARDONE. Molto brevemente, vorrei solo raccomandare di riservare attenzione anche al settore della giustizia civile, visti i rilevanti effetti inflazionistici che potrebbero verificarsi nel processo civile.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suggerimento, dottor Cardone, ma questo aspetto è già stato sollevato e discusso.

Nel ringraziare gli intervenuti per gli spunti forniti, dichiaro conclusa l'audizione e l'indagine conoscitiva in titolo.

I lavori terminano alle ore 21,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 2,00